



QUANDO IL PROFESSIONISTA NON E' ...UN PROFESSIONISTA

di Elena Pozzan



Piena stagione invernale: un uomo, biondo e abbronzato, dal fisico asciutto, con indosso una speciale divisa recante un distintivo alludente all'insegnamento della tecnica sportiva, si presenta al mio albergo, si qualifica come maestro di sci ed offre, alla numerosa clientela che affolla la hall, la possibilità di prendere lezioni di *snowboard* ad un prezzo più che ragionevole.

Aggiunge, che fornirà egli stesso l'attrezzatura necessaria.

A quel punto, stimolato l'interesse mio e di buona parte dei turisti presenti, stabilisce un preciso prezzo orario.

Nessuno dei presenti è sfiorato dal sospetto che tale soggetto non sia un vero maestro di sci, e, anche se il dubbio insorgesse, chi sarebbe così scortese da avanzarlo pubblicamente, in presenza di circostanze così univoche nel senso opposto? E poi, se quell'uomo così atletico e dall'aria accattivante è un bravo sciatore, perché badare a sottigliezze simili, soprattutto quando il costo, in fondo, è più abbordabile di quello imposto dalla Scuola ufficiale di sci della ricca località montanara in cui soggiorniamo?

Eppure le cose non sono così semplici come appaiono. Non solo perché del rischio di affidarsi ad un soggetto, la cui competenza non è stata vagliata da uno specifico esame abilitativo, possono farne le spese le nostre gambe; ma anche perché l'accordo che ci accingiamo a stringere con il sedicente maestro non ha validità per la nostra legge.

Giornali e televisioni ci hanno ormai da tempo messo in guardia dei pericoli, ma anche avvisato dei diritti che possiamo vantare in simili, non infrequenti, situazioni.

Uno dei casi più noti, tra quelli balzati agli onori delle cronache negli ultimi anni, è quello dell'esercizio abusivo della professione sanitaria. Si tratta di prestazioni che spettano in via esclusiva agli iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi e odontoiatri.

Quando queste prestazioni sono eseguite da odontotecnici non iscritti ad alcuno di questi albi, si ha nullità assoluta del rapporto contrattuale intercorso tra professionista e cliente. A tale sanzione, conseguono il

venir meno del diritto del professionista alla retribuzione ed il sorgere del diritto del cliente alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.

Altro caso frequente è quello del geometra che esercita attività riservate agli iscritti all'albo degli ingegneri ed architetti.

In tutti questi casi, il contratto concluso col professionista non iscritto è nullo, perché una norma del nostro codice civile (l'art. 2231) esclude il diritto al compenso per le prestazioni esecutive di contratti conclusi con professionisti non iscritti in un albo o elenco, se l'iscrizione era prescritta dalla legge.

Questa nullità produce soltanto la c.d. *denegatio actionis* per il professionista, il quale non potrà domandarci il compenso (sebbene esso fosse stato concordato insieme), mentre resta salvo il diritto, qualora avessimo già corrisposto il prezzo della prestazione, di ottenerne la restituzione.

L'albo professionale risponde ad una funzione di interesse generale: per suo tramite le associazioni di categoria svolgono una verifica deontologica dei requisiti di professionalità dei loro iscritti, a garanzia dell'intera categoria professionale (sebbene di ciò si avvantaggino, anche, i futuri contraenti).

Ha funzione, inoltre, di garanzia per i fruitori delle prestazioni professionali.

Va peraltro aggiunto che la disciplina civilistica non esaurisce l'ambito di rilevanza della questione, la quale, al contrario, può presentare implicazioni penalistiche di estrema gravità. L'art. 348 del codice penale, infatti, prescrive che chiunque eserciti abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con una multa.

La sanzione penale risponde all'obiettivo di salvaguardare i terzi da attività che risultano potenzialmente pericolose se poste in essere da chi è privo di quelle cognizioni tecniche che si presuppongono in coloro che, dopo aver conseguito la laurea, hanno altresì superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Ma è importante distinguere tra mancanza di abilitazione e mera mancanza di iscrizione all'albo.

La norma penale si applica, a differenza di quella civile, non per effetto dell'esercizio professionale senza previa iscrizione all'albo, bensì per

punire l'esercizio professionale in assenza di abilitazione.

L'abilitazione, conseguita mediante esame di Stato, è presupposto per iscriversi all'albo; il comportamento di chi esegue la prestazione in assenza di abilitazione è più grave del comportamento di chi, una volta ottenuta l'abilitazione, esercita la professione senza iscriversi all'albo. Commette un reato, pertanto, il laureato che, senza aver conseguito la prescritta abilitazione, utilizza abusivamente il titolo. Non lo compie, invece, il laureato abilitato ma non iscritto, al quale si applica esclusivamente, sempre che si tratti di prestazioni esclusive, la regola del codice civile (il citato art. 2231).

Ma ciò vale, ovviamente, anche per tutte quelle attività per il cui esercizio è richiesta un'abilitazione, pur a prescindere da un titolo di studio: tornando, allora, alla mia esperienza riportata in premessa, commette il reato di cui all'art. 348 del codice penale, ad esempio, chi esercita abusivamente l'attività di insegnante di *snowboard*, per la quale occorre la speciale abilitazione prevista per i maestri di sci. E i nostri giudici non hanno mancato, infatti, di sanzionare proprio vicende analoghe (ad esempio, il Tribunale di Trento con sentenza del 21 marzo 2002).